



Città di Vignola

Segretario Generale

*Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli*

Progr. 1337

NR. 17 in data 10.10.2016 del Registro di Settore  
NR. 308 in data 10.10.2016 del Registro Generale

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 e risultano suddivise in:
  - a) RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - b) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999, il quale stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9/5/2006, art. 8 CCNL 11/4/2008 e art. 4 CCNL del 31/7/2009);

Considerato:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la maggior parte delle risorse decentrate del fondo sono costituite dalla quota che, ai sensi di CCNL, ha carattere di certezza, stabilità e continuità (cc.dd. risorse di parte stabile), determinate in modo automatico secondo parametri di computo predefiniti dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto, senza margini di discrezionalità da parte delle Amministrazioni;
- che, quanto alla parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali, che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, devono trovare annuale motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....”*.
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1, comma 557-quater, in merito a quale limite fare riferimento;
- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

Atteso che dall'anno 2003 il Fondo ha subito una graduale riduzione per effetto del trasferimento all'Unione Terre di Castelli di funzioni e servizi (Welfare, Servizi Informativi, Servizio Risorse Umane, Polizia Municipale), con contestuale trasferimento di risorse umane e relative quote di risorse decentrate;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 167 del 28/12/2015 con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro, di parte normativa, sottoscritto in data 17/12/2015, per il personale dipendente non dirigente, propedeutico alla definizione della contrattazione decentrata integrativa decorrente dall'anno 2016 presso tutta l'area vasta dell'Unione, in linea con gli indirizzi forniti e finalizzati al perseguimento di obiettivi di politica di valorizzazione dell'impegno e della flessibilità operativa del personale;
- n. 111 del 4/10/2016 ad oggetto:” FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA. ANNO 2016. PROVVEDIMENTI”, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione del Fondo 2016;

Visti:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta “minusvalenza fissa”) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Rilevato che, come dimostrato nel prospetto di costituzione indicato nel dispositivo della presente determinazione, la quota di decurtazione consolidata, a partire dall'anno 2015, riassuntiva di quanto operato negli anni 2011-2014, ai sensi dell'art 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, è pari ad euro 12.570;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), il quale prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Accertato quindi che, il trattamento accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento al fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2016;

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/3/2016, la quale fornisce un primo chiarimento in merito alla riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, facendo presente che la stessa *“andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”*;

Ricordato che per gli anni dal 2011 al 2014 è stata applicata la riduzione del personale cessato nel corso degli anni di riferimento, ex art. 9 del D.L. 78/2010, comma 2-bis, secondo la metodologia esposta nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011, quantificando l’eventuale riduzione con la percentuale di variazione della media aritmetica dei presenti nell’anno di riferimento rispetto alla media dei presenti dell’anno 2010, con medie calcolate col personale in servizio al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno e ritenuto di utilizzare tale metodologia anche per le (eventuali) cessazioni dell’anno 2016, rispetto alla media del personale dei presenti nell’anno 2015;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001 relativamente alla Retribuzione individuale di Anzianità (RIA) e agli assegni *ad personam* in godimento, si può incrementare **la parte stabile** del Fondo, in linea con gli indirizzi della sopraccitata delibera di Giunta, tenuto pur sempre conto del limite del Fondo dell’anno 2015:

- annualizzando l’importo di RIA ed assegni *ad personam* in godimento ai dipendenti cessati nel corso dell’anno 2015 (nel Fondo 2015 erano stati inseriti importi proporzionati in relazione ai mesi di cessazione 2015), per un importo pari ad Euro 708,00;
- rilevando che i dipendenti cessati nel corso dell’anno 2016 non hanno in godimento RIA ed assegni *ad personam*;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 4/10/2016 è stato autorizzato l’inserimento delle voci variabili di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 e pertanto vengono stanziati:

- **risorse in applicazione dell’art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999**, nel limite massimo del 1,2% del Monte Salari 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), collegate alla progressiva razionalizzazione e riorganizzazione delle attività attuate negli ultimi anni e/o per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall’ente, come specificati nella relazione allegata alla predetta deliberazione, per un importo pari ad euro 42.417 L’utilizzo è conseguente alla verifica dell’effettivo conseguimento dei risultati attesi. Per tali risorse è stata resa in data 16.05.2016 da parte del Nucleo di Valutazione del Comune di Vignola la certificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999;
- **risorse in applicazione dell’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999**, in relazione a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento o un miglioramento quantitativo/qualitativo di servizi esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo l’introduzione di metodologie innovative di gestione dei servizi, correlati con il raggiungimento di obiettivi, per Euro 19.292; tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel PEG unitamente al Piano della *Performance*, i cui titoli sono stati esposti nella sopraccitata deliberazione di Giunta;

che saranno rese disponibili solo a consuntivo ed erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa ai quali l’incremento è correlato, come risultante dalla relazione sulla *performance* o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall’Ente, come accertato e verificato da parte del Nucleo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati nell’ambito del Piano delle *Performance*;

Ritenuto di determinare in complessivi Euro 414.487 il Fondo di competenza per l’anno 2016, di cui Euro 353.902 di risorse stabili ed Euro 60.585 di risorse variabili;

Considerato che l’Ente:

- ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2016;
- nell’anno 2015 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2016 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 13 del 19.02.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- la deliberazione di Giunta n. 22 del 16.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 e del Piano dettagliato degli obiettivi e della *performance* per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 nel suo duplice vincolo:

- il totale del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2015;
- il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio nell'anno 2016, tenendo conto del personale assumibile sulla base del turn-over vigente;

Effettuate, pertanto, le seguenti considerazioni:

#### ANNO 2015:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2015 = n. 84

personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = n. 83

MEDIA ARITMETICA del personale ANNO 2015 = n. 83,5

#### ANNO 2016:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2016 = n. 83

personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2016 = n. 81

MEDIA ARITMETICA del personale ANNO 2016 = n. 82

% RIDUZIONE FONDO = variazione % delle medie di personale anni 2016-2015 =  $(82-83,5)/83,5 = - 1,80\%$

#### DECURTAZIONE FONDO 2016:

Riduzione Fondo di parte Stabile (anno 2015): Euro 359.668 x (- 1,80%) = - 6,474 Euro

Riduzione Fondo di parte Variabile (anno 2015): Euro 62.417 x (- 1,80%) = - 1.124 Euro

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli;

### **DETERMINA**

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente richiamato;
- di costituire, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 secondo le linee, i criteri ed i limiti di cui alla delibera n. 111 del 4/10/2016, ampiamente

illustrati in premessa, per un importo di Euro 414.487,00 di cui Euro 353.902,00 di risorse stabili ed Euro 60.585,00 di risorse variabili, secondo il seguente prospetto:

<b>Risorse stabili</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Importo Unico determinato ai sensi dell'art 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004 al netto delle quote di risorse stabili trasferite all'Unione anni 2003 e 2004	271.489	271.489
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato art. 4 c.2 CCNL 5/10/2001	38.480	38.480
Incremento R.I.A. e assegno ad personam personale cessato ANNO 2014 e ANNO 2015 (pro quota)	1.428	1.428
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato (annualizz.2015 + 2016 pro-quota)	708,00	
Incrementi art. 4, comma 1, CCNL 9/5/2006	10.739	10.739
Incrementi art. 8, comma 2, CCNL 11/4/2008	14.361	14.361
Incremento dotazioni organiche art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999	61.230	61.230
Incremento benefici contrattuali progressioni economiche orizzontali anni 2004, 2006, 2008 e 2009	6.849	6.849
Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale all'Unione-	32.338	- 32.338
Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014 parte fissa ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (3,39%) - dal 2015 in poi	- 12.570	- 12.570
<b>TOTALERISORSE STABILI PER CALCOLO DECURTAZIONI</b>	<b>360.376</b>	<b>359.668</b>
<b>Decurtazione del Fondo - parte fissa (1,80%)</b>	- 6.474	
<b>TOTALE risorse stabili</b>	<b>353.902</b>	<b>359.668</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>		
Art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999 – 1,2% monte salari 1997	42.417	42.417
Art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999	19.292	20.000
Consolidamento decurtazioni parte variabile ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (3,39%)	-	-
<b>TOTALERISORSE VARIABILI PER CALCOLO DECURTAZIONI</b>	<b>61.709</b>	<b>62.417</b>
<b>Decurtazione del Fondo - parte variabile (1,80%)</b>	- 1.124	
<b>TOTALE risorse variabili soggette al limite</b>	<b>60.585</b>	<b>62.417</b>
<b>TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni</b>	<b>414.487</b>	<b>422.085</b>

- di dare atto che è confermato il rispetto del tetto del Fondo 2015;
- di dare atto che qualora intervenissero nuove cessazioni di personale entro il 31/12/2016, ad oggi non preventivabili, o chiarimenti interpretativi in materia (nello specifico sulla riduzione da apportare al Fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”), si provvederà, a consuntivo con apposita determina, a rivedere la consistenza del Fondo delle risorse decentrate 2016 del presente atto;
- di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2016 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
- di dare atto che con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici saranno quantificate le risorse necessarie per l'incentivazione del personale ai sensi della normativa applicabile in materia;

- di impegnare la spesa complessiva risultante dalla costituzione del Fondo in parte con imputazione sui capitoli del personale come spesa collegata alle retribuzioni mensili ed in parte come segue:
  - o euro 164.382,00 al cap 892/40 "Fondo Produttività dipendenti"
  - o euro 40.208,00 al cap. 892/20 "Contributi c/ente"
  - o euro 13.972,00 al cap. 892/135 "IRAP"
- di dare atto che:
  - le quote relative alle premialità e al trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo vengono, una volta sottoscritta la contrattazione integrativa, destinate alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per essere imputate nuovamente all'esercizio in cui scadono le relative obbligazioni, oppure, alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione, confluiscono in avanzo di amministrazione vincolato;
  - l'ammontare del fondo medesimo, sia di parte stabile che di parte variabile, è compatibile con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale;
  - di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per i conseguenti adempimenti e per la dovuta informazione alle OO.SS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999;
  - di procedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Sapienza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:

- (X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
- ( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- ( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Vignola, lì 10.10.2016

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(Dott. Stefano Chini)